



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 983 del 20/12/2021

### **Oggetto:**

**PIANO VACCINALE ANTI COVID 19/SARS-CoV-2.**

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLI DELL' OSSOLA E  
L'A.S.L. V.C.O. PER L'UTILIZZO DI LOCALI UBICATI PRESSO LA SEDE  
OPERATIVA DELL'UNIONE MONTANA DI VIA ROMITA 13/BIS A  
DOMODOSSOLA DA DESTINARE A CENTRO VACCINALE –  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNO 2022**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA**

**DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI**



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslaco.it - www.aslaco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Poletti Silvia

Il Responsabile del procedimento: Poletti Silvia

Il Dirigente: Succi Manuela

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Preso atto:**

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui da ultimo, il Decreto Legge 105 del 23.07.2021, convertito con Legge n. 126 del 16.09.2021, di proroga dello stato di emergenza al 31.12.2021;
- dell'avvio della campagna vaccinale anti COVID 19/SARS-CoV-2, secondo il piano strategico dell'Italia adottato con Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2021;
- delle indicazioni strategiche ed operative della Regione Piemonte, nelle quali vengono indicati obiettivi di performance da parte delle Aziende Sanitarie per garantire l'efficacia e l'efficienza del piano vaccinale;
- della D.G.R. 8-2814 del 29.01.2021, con la quale sono stati conferiti gli obiettivi per il 2021 alle Direzioni delle Aziende Sanitarie;
- delle indicazioni comunicate con nota del 25.02.2021 dal Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive", relative ai requisiti di cui devono essere dotati i centri vaccinali individuati;
- della Circolare del Ministero della Salute del 27 Settembre 2021, con la quale è stata avviata la campagna vaccinale anti-COVID per la somministrazione della dose booster alla popolazione;
- del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" nel quale sono contenute una serie di misure per contenere la pandemia tra cui estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori a far data dal 15.12.2021 e l'introduzione del "green pass rafforzato";

**Richiamata** la Deliberazione n. 454 del 25.05.2021 di approvazione della convenzione per l'utilizzo della porzione di immobile da destinare a centro vaccinale di Domodossola, ubicata in Via Romita 13/bis a Domodossola, sede operativa dell'Unione Montana Valli dell'Ossola, in scadenza al 31.12.2021;

**Rilevata** l'importanza della prosecuzione dell'attività vaccinale Anti-COVID, per poter provvedere alla somministrazione delle dosi booster e permettere il completamento del primo ciclo vaccinale alla popolazione;



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Dato atto che**, l'Unione Montana Valli dell'Ossola si è resa disponibile a concedere, anche per l'anno 2022, la porzione di immobile ubicata in Via Romita 13/bis a Domodossola, già destinata a Centro Vaccinale di Domodossola nell'anno 2021;

**Ritenuto**, con il presente provvedimento e per le motivazioni sopra esposte, di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), tra l'Unione Montana Valli dell'Ossola, con sede legale in Crevoladossola, Via Valle Antigorio 16 e l'A.S.L. V.C.O., al fine regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2022, per l'utilizzo di locali da destinare a Centro Vaccinale Anti-COVID 19/SARS-CoV-2 a Domodossola presso la sede operativa dell'Unione Montana di Via Romita 13/bis a Domodossola;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare** lo schema di convenzione, tra l'Unione Montana Valli dell'Ossola, con sede legale in Crevoladossola, Via Valle Antigorio 16 e l'A.S.L. V.C.O., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), regolante i rapporti tra le parti per l'utilizzo di locali individuati nella porzione di immobile ubicata in Via Romita 13/bis a Domodossola, da destinare a Centro Vaccinale Anti-COVID 19/SARS-CoV-2 per l'anno 2022;
- 2) **Di dichiarare che**, dal presente provvedimento, deriva un importo presunto di spesa dovuto a titolo di rimborso oneri di gestione pari ad € 68.000,00 da imputarsi all'Aut. 143 sub. 5, conto 3.10.10.14 del Bilancio 2022;
- 3) **Di dichiarare inoltre** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a procedere alla stipula della convenzione e garantire la prosecuzione, anche per l'anno 2022, dell'attività vaccinale anti-COVID 19/SARS-CoV-2 presso il Centro Vaccinale di Via Romita 13/bis di Domodossola.

## **CONVENZIONE PER L'USO DI LOCALI**

**tra**

**L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola**, con sede legale in Crevoladossola (VB), Via Valle Antigorio n. 16, C.F. 92019590030 - P.Iva: 02449680038, legalmente rappresentata dal Presidente Toscani Bruno qui di seguito brevemente denominata "Unione Montana"

e

**L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola** - con sede legale in Via Mazzini 117, Omegna, C.F. - p. IVA 00634880033, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dottoressa Chiara Serpieri qui di seguito brevemente denominata "A.S.L. V.C.O."

### **PREMESSO**

- Che con Deliberazione n. 454 del 25.05.2021 veniva approvata la convenzione tra l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e l'A.S.L. V.C.O. per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Unione Montana ubicati in Domodossola, Via Romita n. 13/bis, da destinare a Centro Vaccinale;
- Che la Convenzione è in scadenza al 31.12.2021;
- Che è necessario garantire la prosecuzione dell'attività dei centri vaccinali per provvedere alla somministrazione delle dosi booster, la cui campagna è stata avviata il 27.09.2021 e per assicurare il completamento del primo ciclo vaccinale alla popolazione;
- Che l'Unione Montana si è resa disponibile a concedere in uso i locali, da destinare a centro vaccinale, anche per l'anno 2022;

Per quanto sopra tutto premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto della convenzione)**

L'Unione Montana concede in uso all'A.S.L. V.C.O., che riceve e accetta, la Sala Congressi facente parte della sede operativa, ubicata al secondo piano di Via Romita 13/bis a Domodossola, per una superficie di utilizzo complessiva di 610 mq., il tutto così come meglio specificato nella planimetria allegata alla presente convenzione sotto la lettera A). Per l'accesso alla sede vaccinale sarà consentito l'utilizzo di entrambe le scale e dell'impianto elevatore.

#### **Art. 2**

##### **(Durata e validità della convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data del 01.01.2022 e avrà scadenza in data 31.12.2022;

Entro tre mesi dalla scadenza, qualora ancora di interesse e in funzione della programmazione nazionale e regionale in materia di piano vaccinale anti-COVID 19, l'A.S.L. V.C.O. potrà richiedere il rinnovo che dovrà avvenire in modo espresso, alle stesse ovvero a diverse condizioni da pattuire tra le parti;

Al termine della convenzione spazi e locali di cui all'allegato A) dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originarie, salvo il normale deperimento d'uso e fatte salve le migliorie, concordate dalle parti, apportate dall'A.S.L. V.C.O. per adeguare i locali all'attività vaccinale, che resteranno di proprietà dell'Unione Montana.

È ammessa la risoluzione anticipata dalla presente convenzione su richiesta e nell'esclusivo interesse dell'A.S.L. V.C.O., in relazione alle mutate esigenze pubbliche.

#### **Art. 3**

##### **(Destinazione d'uso)**

I locali oggetto della presente convenzione saranno destinati all'attività inerente e funzionale alla campagna di vaccinazione della popolazione contro il COVID;

L'A.S.L. V.C.O. è costituita custode dei locali con l'obbligo di mantenerli in buono stato, segnalando all'Unione Montana eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari per l'uso normale dei locali;

L'A.S.L. V.C.O. non può concedere a terzi il godimento dei locali, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

#### **Art. 4**

##### **(Spese a carico A.S.L. V.C.O.)**

Sono a cura e spese A.S.L. V.C.O.:

- Realizzazione e mantenimento dell' impianto per postazioni PC (gruppi presa elettrica e per la trasmissione di dati);
- Implementazione prese elettriche di servizio;
- Servizio di gestione e smaltimento rifiuti speciali;
- Realizzazione di box con pareti mobili;
- Fornitura di arredi e attrezzature informatiche e/o elettromedicali da utilizzarsi per l' attività vaccinale.

#### **Art. 5**

##### **(Spese a carico Unione Montana)**

Sono a cura e spese dell'Unione Montana:

- La gestione degli interventi di manutenzione ordinaria in ambito edile, elettrico ed idraulico;
- Le spese di manutenzione straordinaria;
- La conduzione e la manutenzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento;
- La gestione dei servizi antincendio, anti-intrusione e vigilanza;

- Il pagamento delle spese delle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, connessione internet) e delle Imposte e Tasse;
- Servizio di guardiania;
- Servizio di pulizia e sanificazione dei locali.

**Art. 6**  
**(Rimborso spese)**

E' riconosciuta all'Unione Montana da parte dell'A.S.L. V.C.O. una quota mensile pari ad € 1.500,00, da pagarsi su richiesta dell'Unione a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali.

L'Unione Montana provvederà inoltre, con cadenza trimestrale, a quantificare le quote di competenza A.S.L. V.C.O., ai fini del rimborso degli oneri, con riferimento alla porzione di immobile utilizzata (**610 mq**) per le seguenti utenze: Riscaldamento, acqua potabile, energia elettrica, TARI, costo utilizzo connessione di rete, servizio di pulizia e sanificazione.

I rimborsi saranno liquidati all'Unione Montana entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.

**Art. 7**  
**(Responsabilità)**

L'A.S.L. V.C.O. è responsabile verso l'Unione Montana e i terzi per danni causati da fatto e colpa propri o di suoi dipendenti o aventi causa, derivanti da negligenza trascuratezza nell'uso dei locali oggetto di convenzione.

L'unione Montana dichiara di essere in possesso di tutte le certificazioni inerenti il collaudo e la verifica dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico (D.P.R. 462/01) e delle verifiche periodiche relative all'impianto elevatore per la porzione di immobile oggetto della presente convenzione.

**Art. 8**  
**(Parcheggio)**

L'Unione Montana autorizza l'ingresso, il transito e la fermata all'interno del parcheggio di pertinenza dell'immobile esclusivamente per gli utenti con limitate capacità di deambulazione e/o per carico/scarico di merci dell'attività vaccinale, per tutto il periodo di durata della presente convenzione.

**Art. 9**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi esclusivamente con il rapporto di convenzione ai sensi della legislazione vigente.

**Art. 10**  
**(Spese di registrazione)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/1986 n. 131 e ss.mm.ii.. In caso di registrazione le spese saranno a carico dell'A.S.L. V.C.O..

**Art. 11**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti in materia, alle consuetudini ed usi locali.

Per ogni controversia che dovesse insorgere le parti eleggono come foro competente il Tribunale di Verbania.

Letto, confermato e sottoscritto:

**Per l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola**

**Per l'A.S.L. V.C.O.**

**Il Presidente**

**Il Direttore Generale**

**Bruno Toscani**

**Dott.ssa Chiara Serpieri**

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

ALL. A  
PLANIMETRIA PIANO SECONDO  
UNIONE MONTANA VIA ROMITA DOMODOSSOLA

